



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 21 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 16 dicembre 2025), la ricorrente deduceva di aver contestato il diniego di indennizzo opposto dall'impresa in relazione al sinistro denunciato l'8 luglio 2025, avente ad oggetto un danno verificatosi all'impianto di teleriscaldamento collegato all'impianto di biogas assicurato. In particolare, rappresentava che la resistente avrebbe escluso l'indennizzabilità del sinistro, ritenendo che il danno fosse riconducibile ad un fenomeno di deterioramento progressivo con ruggine e corrosione, richiamando la relativa esclusione prevista in polizza, ma che la posizione assunta non fosse tecnicamente fondata, in quanto la perizia dell'idraulico intervenuto e le valutazioni della ditta produttrice dei tubi avevano



indicato la presenza di scaglie attribuibili a correnti vaganti e non a fenomeni di ruggine o corrosione.

Con le controdeduzioni, l'impresa affermava che la società ricorrente era assicurata per la copertura dei rischi connessi all'esercizio di un impianto di produzione di energia da biogas, incluso quello di *"Guasti Macchine"* e che, a seguito della denuncia di presunti danni occorsi alle tubazioni interrate dell'impianto di teleriscaldamento, aveva disposto accertamenti peritali da cui sarebbe emerso che il danno lamentato era riconducibile a un fenomeno graduale, progressivo e pluriennale, caratterizzato da ruggine, corrosione e logoramento del materiale ferroso, ragione per cui aveva negato l'indennizzo in applicazione dell'art. 2.5 lett. g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, che prevede una causa di esclusione di tali danni. Secondo l'impresa, la stessa società assicurata avrebbe ammesso che le problematiche *"perduravano da anni"* e che si sarebbe trattato di episodi ripetuti nel tempo e che le fotografie e le descrizioni tecniche avrebbero confermato un quadro di corrosione interna. Inoltre, contestava la tesi della società ricorrente secondo la quale il danno sarebbe stato provocato da presunti *"fenomeni elettrici"* e *"shock termici"*, in quanto non sarebbe stata supportata da alcuna prova oggettiva e che, anche qualora tali fattori avessero inciso, essi non avrebbero mutato la natura progressiva del danno, che sarebbe rimasta comunque estranea alla garanzia.

Con le controdeduzioni, l'intermediario assicurativo eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di reclamo, sostenendo che la società assicurata non avrebbe presentato alcun reclamo all'Ivass, necessario ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

Con le repliche, la società ricorrente contestava la ricostruzione dell'impresa e sosteneva che la stessa avrebbe qualificato non correttamente la natura del sinistro, confondendo la manifestazione del danno con la relativa causa. Deduceva che dalla documentazione prodotta sarebbe emerso che i ripetuti arresti improvvisi del motore, verificatisi in concomitanza con fenomeni elettrici esterni durante eventi atmosferici, avrebbero determinato interruzioni del flusso dell'acqua ad alta temperatura e successivi sbalzi termici, con conseguente sfogliamento interno delle tubazioni. Secondo la società ricorrente, tali eventi sarebbero riconducibili ad accadimenti accidentali e non a un fenomeno naturale di corrosione o deterioramento progressivo. Contestava inoltre l'applicabilità dell'esclusione di cui all'art. 2.5 delle condizioni di polizza, rilevando che le tubazioni sarebbero state certificate per alte temperature, che l'impianto avrebbe utilizzato acqua osmotizzata e che non sarebbero state presenti evidenze tipiche di corrosione naturale e dunque il



deterioramento sarebbe stato l'effetto di eventi elettrici esterni e non la causa del danno. Per altro verso, contestava l'interpretazione fornita dall'impresa delle dichiarazioni rese dall'assicurato, sostenendo che le problematiche precedentemente riscontrate avessero riguardato malfunzionamenti dell'impianto di teleriscaldamento, fermi motore e anomalie operative, e che solo successivi approfondimenti tecnici avrebbero individuato una correlazione con fenomeni elettrici, shock termici e sollecitazioni anomale. Infine, contestava la valutazione effettuata dall'impresa in relazione ai danni al cogeneratore, affermando che dalla documentazione tecnica sarebbero emersi danni a componenti del motore, pompe e parti meccaniche coinvolte nel ciclo di funzionamento e che tali danni avrebbero costituito un guasto meccanico autonomo del macchinario assicurato e avrebbero dovuto essere oggetto di autonoma valutazione.

Con le controrepliche, l'impresa ribadiva la correttezza del diniego di indennizzo, sostenendo che il danno lamentato sarebbe rientrato nelle ipotesi escluse dalla polizza e che non sarebbe stato dimostrato alcun evento accidentale idoneo a fondare la richiesta di indennizzo, contestando la distinzione prospettata dalla società ricorrente tra la causa del sinistro, individuata negli shock termici, e la manifestazione del danno, consistente nello sfogliamento delle tubazioni. Secondo l'impresa, la clausola di esclusione di cui all'art. 2.5, lett. g), non avrebbe riguardato una specifica causa del danno, ma i fenomeni di deperimento, logoramento, ruggine e corrosione conseguenti all'uso o al funzionamento nel tempo. In tale prospettiva, lo sfogliamento del materiale ferroso avrebbe rappresentato la manifestazione di un processo di corrosione e ossidazione e non un effetto distinto dalla corrosione stessa e l'eventuale accelerazione del fenomeno per effetto degli shock termici non ne avrebbe modificato, pertanto, la natura progressiva e degenerativa, esclusa, come tale, dalla garanzia. L'impresa osservava, inoltre, che la ricostruzione fornita dalla società ricorrente avrebbe denotato un deterioramento sviluppatosi nel tempo, circostanza che avrebbe confermato la natura non accidentale del fenomeno, rilevando altresì che la società ricorrente non avrebbe fornito documentazione tecnica idonea a dimostrare che la rottura delle tubazioni fosse conseguenza diretta e immediata di un singolo evento elettrico o shock termico. Con riferimento ai danni al cogeneratore, l'impresa precisava che gli stessi sarebbero stati valutati e quantificati in euro 5.888,00, importo inferiore alla franchigia minima di euro 10.000,00 prevista dalla polizza. Secondo l'impresa, pertanto, anche tali danni non darebbero luogo a indennizzo.



In conclusione, la società ricorrente, chiedeva al Collegio di *“accertare la non corretta applicazione dell'esclusione contrattuale richiamata dalla Compagnia e, conseguentemente, l'illegittimità del diniego di indennizzo opposto in relazione al sinistro oggetto di ricorso”*, nonché che *“venga valutata la corretta qualificazione tecnica del danno alla luce della documentazione prodotta dal società ricorrente e che la Compagnia venga invitata a riesaminare il sinistro considerando le risultanze tecniche non adeguatamente valutate in sede peritale”*. Chiedeva inoltre che l'impresa *“fornisca i criteri e i conteggi utilizzati per la quantificazione del danno e eventuale franchigia applicabile, al fine di consentire una corretta e completa valutazione della risarcibilità del sinistro”*. Con le repliche, la società ricorrente ribadiva le proprie conclusioni, chiedendo al Collegio di: accogliere il ricorso; dichiarare l'indennizzabilità del sinistro; riconoscere l'illegittimità del diniego dell'impresa; subordinatamente, riconoscere almeno l'indennizzabilità dei danni al cogeneratore.

L'impresa resistente, nelle controdeduzioni, chiedeva di rigettare il ricorso *“in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto”* e di confermare la legittimità del diniego di indennizzo opposto. Con le controrepliche, ribadiva le proprie conclusioni, chiedendo al Collegio di *“respingere integralmente il ricorso presentato dalla società ricorrente in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto, confermando la piena legittimità del diniego di indennizzo opposto”*.

DIRITTO

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione sollevata dall'intermediario assicurativo, secondo cui il ricorso non sarebbe ammissibile perché il ricorrente non avrebbe presentato alcun reclamo all'IVASS, adempimento che, a suo dire, sarebbe stato necessario ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

Il Collegio osserva che l'art. 1, comma 1, lettera 1), del D.M., 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il *“Decreto AAS”*) definisce il reclamo come *“una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario”*; e che l'art. 8, comma 1, del Decreto AAS stabilisce che *“la presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate in attuazione dell'articolo 7 del codice delle assicurazioni con regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008”*.



Pertanto, il ricorso deve essere preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo all'impresa o all'intermediario e non anche all'IVASS e, nella specie, tale onere è stato pacificamente assolto dalla ricorrente.

Ciò chiarito, la controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la riconducibilità nell'ambito della garanzia *"Guasti macchine"* del danno verificatosi all'impianto di teleriscaldamento collegato all'impianto di biogas assicurato. In particolare, la garanzia *"Guasti Macchine"* prevista nella polizza sottoscritta dal ricorrente copre, ai sensi dell'art. 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i *"danni materiali e diretti al macchinario assicurato, qualunque ne sia la causa, salvo le delimitazioni ed esclusioni espressamente previste"*. Tra tali esclusioni, l'art. 2.5, lett. g), prevede che non siano indennizzabili i danni derivanti da *"deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o determinati dagli effetti gradualì degli agenti atmosferici, nonché i danni di ruggine, corrosione, incrostazione"*.

Secondo la ricorrente, il danno verificatosi non sarebbe riconducibile a un processo progressivo di usura, corrosione o deterioramento tale da farlo rientrare nell'ambito delle esclusioni previste dall'art. 2.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione in quanto, come risulterebbe dalla perizia del proprio tecnico di fiducia e dal riscontro fornito dalla ditta produttrice delle tubazioni dell'impianto danneggiato, il fenomeno di sfogliamento del materiale ferroso non sarebbe stato determinato da un naturale degrado del componente, bensì da un evento improvviso e accidentale. Tale evento consisterebbe nello stress anomalo cui le tubature sono state sottoposte a causa di fattori elettrici esterni che hanno provocato ripetuti arresti improvvisi e non programmati del motore dell'impianto, generando sollecitazioni termiche e meccaniche anomale. Ne deriva, secondo l'assicurato, che non essendo il danno riconducibile a un fenomeno di deterioramento progressivo, ma risultando causato da un fattore esterno, imprevedibile e accidentale, esso rientrerebbe nella garanzia *"Guasti Macchina"*, la quale copre i guasti occorsi al macchinario assicurato – anche di natura elettrica – salvo le ipotesi espressamente escluse dall'art. 2.5 delle C.G.A.

Secondo l'impresa resistente, il danno lamentato dall'assicurato non integrerebbe un evento improvviso e autonomo, bensì rappresenterebbe l'esito finale di un processo progressivo di corrosione e logoramento, mentre la garanzia *"Guasti Macchine"* è preordinata a coprire eventi fortuiti, improvvisi e imprevedibili che colpiscono il bene assicurato, e non a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze della normale usura o di fenomeni degenerativi lenti e progressivi, quali la corrosione. Inoltre, anche aderendo alla tesi della ricorrente secondo



cui gli sbalzi di temperatura e gli shock termici avrebbero accelerato il deterioramento delle tubazioni, ciò non inciderebbe sulla qualificazione giuridica dell'evento dannoso, in quanto esso deve essere valutato nella sua unitarietà, senza isolare singoli fattori concausali al fine di eludere un'esclusione di polizza. Infatti, secondo l'impresa, rileva solo la causa reale e sostanziale del danno, non il fattore che ne abbia eventualmente anticipato la manifestazione.

Così ricostruiti i fatti, si osserva che le parti controvertono sulle cause del danno verificatosi all'impianto di teleriscaldamento, il quale, per poter essere indennizzato dall'impresa di assicurazione, non deve essere ricondotto (ai sensi dell'esclusione contenuta nell'art. 2.5, lett. g delle condizioni di assicurazione) a *“deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o determinati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché i danni di ruggine, corrosione, incrostazione”*.

In particolare, il ricorrente, al fine di dimostrare che il danno verificatosi non sarebbe riconducibile a un processo progressivo di usura, corrosione o deterioramento, tale da farlo rientrare nell'ambito delle esclusioni previste dall'art. 2.5, ha prodotto documentazione tecnica di parte che escluderebbe che il danno sarebbe stato causato da corrosione. A sua volta l'impresa ha allegato una perizia che conclude per la natura evolutiva e non improvvisa della problematica, escludendo in ogni caso che lo sbalzo termico possa aver deteriorato il materiale interno delle tubazioni.

Esaminate la documentazione prodotta dalle parti e le contrapposte deduzioni difensive, il Collegio ritiene che, stante la complessità tecnica della vicenda, al fine di determinare l'indennizzabilità del sinistro, occorrerebbe disporre una consulenza tecnica, volta ad accertare le cause del danno e se esse siano o meno riconducibili a quanto previsto dall'art. 2.5. lett. g) delle condizioni di assicurazione, incombente istruttorio che tuttavia è precluso all'Arbitro. L'art. 3, comma 3, del Decreto AAS stabilisce, infatti, che *“le controversie sono esclusivamente documentali”* e che l'Arbitro *“non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali”*. In tale ottica, l'art. 11 co. 8 del Decreto AAS stabilisce che *“il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre”*, restando precluso al Collegio di valutare nel merito le domande.

Per le già indicate ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a sensi dell'art. 11 co. 8 del Decreto AAS.



Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 850 del 03 agosto 2026

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA